

55515/13

SENT. N.

R.G.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IV civile

IL Giudice di Pace Elvira Basile Giannini,

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 11759/12... di R.G

TRA

.....
domiciliato in.....

via..... presso lo
studio del proprio difensore e procuratore Avv Luca Perciballi.....

RICORRENTE

CONTRO

~~.....~~ in persona del legale rappresentante p.t. in ~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~ in persona del Sindaco pro tempore in ~~.....~~
~~.....~~ - via ~~.....~~ Roma
~~.....~~ Ministero dell'Interno
~~.....~~ Roma via ~~.....~~

Equitalia

Roma

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui al dispositivo
CONCLUSIONI: come da verbale di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15/2/12 il ricorrente di cui all'intestazione ha proposto
Opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra
Ne ha dedotto l'illegittimità perché:

omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella .

Non si costituiva l'Amministrazione

X Si costituiva l'Amministrazione in cancelleria in data 7/3/13 con comparsa di costituzione e
risposta, deleghe, documenti. Espletata l'istruttoria, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere parzialmente accolta,

Rilevato che il Comune costituito ha dato prova di aver notificato correttamente soltanto il 2°
verbale notificato alla nuora, familiare convivente, mentre per il primo non risulta la spedizione
della raccomandata, pertanto la cartella di pagamento viene confermata nella sua validità
relativamente ad un verbale ed annullata soltanto in riferimento all'altro verbale

Ciò posto avverso la cartella di pagamento è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla L.
689/81, solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione del verbale di accertamento di
violazione del codice della strada al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del
mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo gli atti sanzionatori (Cass 34507/01)

Quando invece tali atti sono stati notificati si può impugnare la cartella ai sensi degli artt 615 e 617
cpc relativamente a fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo o in caso di
deduzione di vizi di regolarità formale della cartella di pagamento.

Le spese di causa come da dispositivo vengono compensate, stante il parziale accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n.
09720110257228450 relativamente al verbale n.18080070955

Rigetta il ricorso e conferma la cartella di cui sopra per l'altro verbale

Compensa le spese

Roma 12/3/13

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 29/3/13
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantatrione

IL GIUDICE DI PACE

ELVIRA BASILE GIANNINI